




COMUNE DI GRATTERI

Provincia di Palermo



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 del 07.9.2020

OGGETTO: Causa Comune di Gratteri/Arch. Beninati. Approvazione schema di transazione.

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **sette** del mese di **settembre** alle ore **12,00** nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

	Presente	Assente
1) MUFFOLETTO Giuseppe - Sindaco	X	
2) PORCELLO Antonella - Vice Sindaco	X	
3) BONANNO Serafino - Assessore		X
4) CIRRITO Nico	X	
5) TEDESCO Antonio - “	X	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal Sindaco, Avv. Giuseppe Muffoletto, avente ad oggetto: “Causa Comune di Gratteri/Arch. Beninati. Approvazione schema di transazione”;

RITENUTO dover approvare il contenuto della stessa;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art.12 della L.R. n.30/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, Avv. Giuseppe Muffoletto, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Giuseppe Muffoletto

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Nico Cirrito

f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).
come prescritto dall' art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. _____ .Reg. Pub.);

E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ al Presidente
del Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 15 u.c.
del vigente Statuto Comunale;

CHE la presente è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);

li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

IL SINDACO

Oggetto : Causa Comune di Gratteri- Arch. Beninati approvazione schema di transazione

Premesso Che:

- con "**Ricorso per decreto ingiuntivo**" depositato presso il Tribunale di Termini Imerese in data 26 luglio 2016 (che si allega alla presente scrittura; **doc. 1**), l'arch. Armando Beninati chiedeva all'adito Tribunale di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Gratteri, in persona del Sindaco *pro tempore*, per il complessivo importo di euro 601.674,75, oltre agli interessi dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo ed alle spese della procedura monitoria;

- il relativo procedimento, a seguito del deposito del suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, veniva iscritto al n. R.G. 2420/2016;

- con **decreto ingiuntivo n. 974/2016** pronunciato nelle date del 21-25 ottobre 2016 (che si allega alla presente scrittura; **doc. 2**), il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice Unico dott.ssa Monica Stocco, ingiungeva al Comune di Gratteri, in persona del Sindaco *pro tempore*, il pagamento in favore dell'arch. Armando Beninati, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, della complessiva somma di euro 601.654,75, oltre agli interessi nella misura prevista dal D.lgs. 231/2012 dalla scadenza della fattura e fino all'effettivo soddisfo ed alle spese della procedura monitoria, liquidate nella somma di euro 2.573,00 per onorari di avvocato € 936,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% ed oltre agli oneri fiscali e previdenziali dovuti;

- il ricorso introduttivo ed il suddetto decreto ingiuntivo n. 386/2018 venivano successivamente notificati al Comune di Gratteri, a mezzo posta elettronica certificata, in data 3.11.2016;

- con "**Atto di citazione**" in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 12 dicembre 2016 (che si allega alla presente scrittura; **doc. 3**), il Comune di Gratteri, in persona del Sindaco *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Lanza, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Termini Imerese avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 974/2016, chiedendo, in particolare, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Il Tribunale, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, ammetta l'opposizione che propone con quest'atto contro il decreto ingiuntivo n. 974/2016 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 25/10/2016 notificato il successivo giorno 03 novembre 2016 e, accogliendola nel merito.

- a) *revochi il decreto ingiuntivo dichiarando che l'arch. Beninati non ha alcuna ragione di credito verso il Comune in relazione alle prestazioni professionali da lui espletate in base al disciplinare di incarico del 21/12/1985;*

- b) *dichiari che la somma di € 146.278,61 pagata dal Comune a titolo di corrispettivo per prestazioni*

professionali effettuate in base al ripetuto disciplinare di incarico costituisce un indebito e per l'effetto condanni l'arch. Beninati alla restituzione della detta somma oltre gli interessi dalla domanda.

- c) in via del tutto subordinata liquidi in € 38.000,00 il credito del Professionista.

- d) per l'istruttori, con riferimento al motivo subordinato, disponga la consulenza tecnica dianzi specificata.

Con il favore delle spese.

- il relativo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo veniva iscritto al n. R.G. 3862/2016 ed assegnato al Giudice Unico dott.ssa Sara Marino;

- con "Comparsa di costituzione e risposta" del 24 aprile 2017 (che si allega alla presente scrittura; doc. 4), si costituiva nel suddetto procedimento l'arch. Armando Beninati, con il patrocinio dell'avv. Mario Bellavista, formulando, in particolare, le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito

In via preliminare

concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del D.I. 974/2016 oggi opposto, non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta né di pronta soluzione;

In via principale

- Rigettare integralmente l'opposizione proposta dal Comune di Gratteri in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa e comunque sfornita di adeguato supporto probatorio e per l'effetto confermare il d.i. n. 974/2016 emesso il 25.10.2016 e qui opposto,

In via subordinata e riconvenzionale

- Nella denegata ipotesi di accoglimento

- e dunque pari all'importo corrispondente ai compensi già percepiti, di cui detto Comune dell'avversa opposizione, accertare e dichiarare la lesione del legittimo affidamento ingenerato dalla A.C. opponente ai danni dell'Arch. Armando Beninati e, conseguentemente,

- Condannare il Comune di Gratteri al risarcimento in favore dell'Arch. Armando Beninati di tutti i danni patiti a causa del comportamento della medesima A.C. da quantificarsi in una misura almeno pari ai compensi tutti dovuti per l'attività professionale integralmente svolta dall'Arch. Beninati in favore del Comune di Gratteri e dunque pari all'importo corrispondente ai compensi già percepiti di cui detto Comune in questa sede chiede la ripetizione oltre, naturalmente, alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, oltre spese legali e accessori come per legge, o

in quell'altra minore o maggiore somma che Questo Giudice riterrà opportuna a seguito della necessaria istruttoria e di espletanda eventuale c.t.u.;

In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale

- *Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'avvenuto arricchimento senza titolo del Comune di Gratteri a fronte dell'attività svolta dall'Arch. Armando Beninati, e per l'effetto*
- *Condannare il Comune di Gratteri alla corresponsione in favore dell'Arch. Armando Beninati di un-indennizzo almeno pari ai compensi tutti dovuti per l'attività professionale integralmente svolta dall'Arch. Beninati in favore del Comune di Gratteri in questa sede chiede la ripetizione oltre, naturalmente, alla somma dovuta a titolo di compensi per la redazione del progetto esecutivo di completamento della Casa di riposo per anziani, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, oltre spese legali e accessori come per legge, o in quell'altra minore o maggiore somma che Questo Giudice riterrà opportuna a seguito della necessaria istruttoria e di espletanda eventuale c.t.u..*

In ogni caso

- *Condannare il Comune di Gratteri alla refusione in favore dell'Arch. Armando Beninati di tutti i compensi e le spese legali dovute per il procedimento monitorio e per il presente giudizio di opposizione, oltre iva, cpa e spese generali (15%) come per legge.*
- regolarmente costituitosi il contraddittorio all'udienza del 20.09.2017 la causa subiva una serie di rinvii quindi, da ultimo, i procuratori delle parti, stante la pendenza di trattative di bonario componimento della controversia, chiedevano concordemente la concessione di un rinvio e, all'esito, il Giudice, in accoglimento di detta richiesta congiunta, rinviava il procedimento all'udienza del giorno 15 gennaio 2019, per l'esito delle suddette trattative;

Considerato pertanto opportuno transigere la controversia in oggetto mediante la corresponsione della complessiva ed onnicomprensiva somma di € **120.000,00 (euro centoventimila/00)**, comprensiva di tutti gli accessori di legge (e, quindi, anche di i.v.a. e contributo Inarcassa, nonché della ritenuta d'acconto), a saldo dei compensi professionali in favore dell'arch. Armando Beninati per le causali e le attività tutte di cui al ricorso per decreto ingiuntivo nonché alla domanda riconvenzionale formulata con la comparsa di costituzione e risposta richiamate in premessa, nonché delle spese legali per il

decreto ingiuntivo e per il giudizio di opposizione con domande riconvenzionali.

il pagamento della predetta somma complessiva ed onnicomprensiva di **euro 120.000,00** dovrà essere e verrà effettuato dal Comune di Gratteri in quattro *rate* annuali di € 30.000,00.

Rilevato:

- è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che al codice civile (articoli da 1956 a 1976) dispone per i privati;
- che appare conforme all'orientamento della Corte dei Conti transigere la controversia in oggetto al fine di limitare al massimo una probabile condanna a carico dell'Ente;
- che l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile non deve attenere a una mera situazione contabile, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile), deve inserire diritti patrimoniali disponibili e deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;

Considerato che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni:

1. La sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti , deliberazione n. 80/PAR/2017 che :” *Può definirsi consolidato ed accolto pienamente da questa sezione, l'orientamento, secondo il quale le fattispecie di debiti fuori bilancio, analiticamente indicate nell'art. 194, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione ad altre tipologie di spesa.*

2. La sezione regionale di controllo per l'Umbria della Corte dei Conti, parere n. 123/2015/PAR del 24/09/2015, in riferimento al dettato normativo previsto dall'art. 42 co. 2 lett. i) del T.U.E.L. che prevede espressamente una riserva a favore dell'organo consiliare tutte le volte che si deve adottare un qualsiasi atto che comporti l'assunzione, da parte del Comune, di “spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo”, ribadisce un principio già espresso da altre sezioni in base al quale la competenza in materia di transazione può rientrare nell'ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora oggetto del transigere siano atti di disposizione che implicano valutazioni che esulano dalla mera gestione. Se la transazione incide sul bilancio pluriennale dell'ente non vi è alcun dubbio che la competenza spetta al consiglio comunale indipendentemente dal merito della stessa. Se la transazione non incide sul bilancio pluriennale allora diventa dirimente entrare nel merito della stessa per stabilire a chi spetta la competenza sulla base di quanto sopra detto.

Considerato pertanto che, nella specie, la transazione di cui in oggetto impegna il bilancio per gli esercizi successivi, e che pertanto a prescindere dalla materia del contendere, la competenza per la relativa approvazione ricade in capo al Consiglio Comunale ;

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto Causa Comune di Gratteri- Arch. Beninati ~~approvazione schema di transazione istruita dal responsabile dell'Area Urbanistica per l'approvazione in Consiglio Comunale;~~

Vista la nota acquisita al prot. n. 2 del 20.08.2020 con la quale il Revisore dei Conti esprime parere favorevole sulla suddetta proposta di deliberazione .

Visti:

Il c.p.c.


Il D.Lgs. 267/2000

Gli atti su richiamati

Visto il bilancio e il P.E.G.

PROPONE

1. la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art.3 della legge nr.241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
2. di approvare la proposta di deliberazione istruita dal Responsabile dell'Area Urbanistica l'ing. Giuseppa Castiglia ad oggetto: Causa Comune di Gratteri- Arch. Beninati approvazione schema di transazione
3. di dare atto che la somma di euro 120.000,00 (centoventimila) quale pagamento relativo alla transazione di cui trattasi, tova copertura nel seguente modo:
 - euro 30.000,00 sull'apposito intervento del bilancio di previsione 2020 cap. 124;
 - euro 30.000,00 sull'analogo intervento del bilancio 2021;
 - euro 35.000,00 sull'analogo intervento del bilancio 2022;
4. di dare atto che l'ulteriore somma di € 30.000,00 verrà prevista in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023;

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Muffoletto


SCHEMA SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta su n. 7 pagine e che si compone di n. 7 articoli (oltre alla premessa), da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il **Comune di Gratteri**, partita i.v.a.: 00550180822 in persona del responsabile dell'Area Tecnica, nat _____ (codice fiscale: _____), con sede in Gratteri piazza Monumento n. 4, assistito dall'**avv. Giuseppe Lanza** del foro di Termini Imerese, con studio in Termini Imerese, via Garibaldi n. 33,

da una parte,

E

e l'**arch. Armando Beninati**, nato a Palermo il 3.08.1951 (codice fiscale: BNNRND51M03G273H) ed ivi residente in via Carrol Lewis n. 2/F, assistito dall'**avv. Mario Bellavista** del foro di Palermo, con studio in Palermo, via Valderice n. 1,

dall'altra parte,

PREMESSO CHE

- con "**Ricorso per decreto ingiuntivo**" depositato presso il Tribunale di Termini Imerese in data 26 luglio 2016 (che si allega alla presente scrittura; **doc. 1**), l'**arch. Armando Beninati** chiedeva all'adito Tribunale di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Gratteri, in persona del Sindaco *pro tempore*, per il complessivo importo di euro 601.674,75, oltre agli interessi dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo ed alle spese della procedura monitoria;
- il relativo procedimento, a seguito del deposito del suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, veniva iscritto al n. R.G. 2420/2016;
- con **decreto ingiuntivo n. 974/2016** pronunciato nelle date del 21-25 ottobre 2016 (che si allega alla presente scrittura; **doc. 2**), il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice Unico dott.ssa Monica Stocco, ingiungeva al Comune di Gratteri, in persona del Sindaco *pro tempore*, il pagamento in favore dell'**arch. Armando Beninati**, nel termine di quaranta giorni

dalla notificazione, della complessiva somma di euro 601.654,75, oltre agli interessi nella misura prevista dal D.lgs. 231/2012 dalla scadenza della fattura e fino all'effettivo soddisfo ed alle spese della procedura monitoria, liquidate nella somma di euro 2.573,00 per onorari di avvocato € 936,00 per spese, oltre al rimborso spese forfetarie al 15% ed oltre agli oneri fiscali e previdenziali dovuti;

- il ricorso introduttivo ed il suddetto decreto ingiuntivo n. 386/2018 venivano successivamente notificati al Comune di Gratteri, a mezzo posta elettronica certificata, in data 3.11.2016;

- con "*Atto di citazione*" in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 12 dicembre 2016 (che si allega alla presente scrittura; **doc. 3**), il Comune di Gratteri, in persona del *Sindaco pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Lanza, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Termini Imerese avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 974/2016, chiedendo, in particolare, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Il Tribunale, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, ammetta l'opposizione che propone con quest'atto contro il decreto ingiuntivo n. 974/2016 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 25/10/2016 notificato il successivo giorno 03 novembre 2016 e, accogliendola nel merito.

- a) *revochi il decreto ingiuntivo dichiarando che l'arch. Beninati non ha alcuna ragione di credito verso il Comune in relazione alle prestazioni professionali da lui espletate in base al disciplinare di incarico del 21/12/1985;*

- b) *dichiari che la somma di € 146.278,61 pagata dal Comune a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali effettuate in base al ripetuto disciplinare di incarico costituisce un indebito e per l'effetto condanni l'arch. Beninati alla restituzione della detta somma oltre gli interessi dalla domanda.*

- c) *in via del tutto subordinata liquidi in € 38.000,00 il credito del Professionista.*

- d) *per l'istruttoria, con riferimento al motivo subordinato, disponga la consulenza tecnica dianzi specificata.*

Con il favore delle spese.

- il relativo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo veniva iscritto al n. **R.G. 3862/2016** ed assegnato al Giudice Unico dott.ssa Sara Marino;

- con "*Comparsa di costituzione e risposta*" del 24 aprile 2017 (che si allega alla presente scrittura; **doc. 4**), si costituiva nel suddetto procedimento l'arch. Armando Beninati, con il patrocinio dell'avv. Mario Bellavista, formulando, in particolare, le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito

In via preliminare

concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del D.I. 974/2016 oggi opposto, non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta né di pronta soluzione;

In via principale

- Rigettare integralmente l'opposizione proposta dal Comune di Gratteri in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa e comunque sfornita di adeguato supporto probatorio e per l'effetto confermare il d.i. n. 974/2016 emesso il 25.10.2016 e qui opposto,

In via subordinata e riconvenzionale

- Nella denegata ipotesi di accoglimento

- e dunque pari all'importo corrispondente ai compensi già percepiti, di cui detto Comune dell'avversa opposizione, accertare e dichiarare la lesione del legittimo affidamento ingenerato dalla A.C. opponente ai danni dell'Arch. Armando Beninati e, conseguentemente,

- Condannare il Comune di Gratteri al risarcimento in favore dell'Arch. Armando Beninati di tutti i danni patiti a causa del comportamento della medesima A.C. da quantificarsi in una misura almeno pari ai compensi tutti dovuti per l'attività professionale integralmente svolta dall'Arch. Beninati in favore del Comune di Gratteri e dunque pari all'importo corrispondente ai compensi già percepiti di cui detto Comune in questa sede chiede la ripetizione oltre, naturalmente, alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, oltre spese legali e accessori come per legge, o in quell'altra minore o maggiore somma che Questo Giudice riterrà opportuna a seguito della necessaria istruttoria e di espletanda eventuale c.t.u.;

In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale

- Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'avvenuto arricchimento senza titolo del Comune di Gratteri a fronte dell'attività svolta dall'Arch. Armando Beninati, e per l'effetto

- *Condannare il Comune di Gratteri alla corresponsione in favore dell'Arch. Armando Beninati di un indennizzo almeno pari ai compensi tutti dovuti per l'attività professionale integralmente svolta dall'Arch. Beninati in favore del Comune di Gratteri in questa sede chiede la ripetizione oltre, naturalmente, alla somma dovuta a titolo di compensi per la redazione del progetto esecutivo di completamento della Casa di riposo per anziani, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, oltre spese legali e accessori come per legge, o in quell'altra minore o maggiore somma che Questo Giudice riterrà opportuna a seguito della necessaria istruttoria e di espletanda eventuale c.t.u..*

In ogni caso

- *Condannare il Comune di Gratteri alla refusione in favore dell'Arch. Armando Beninati di tutti i compensi e le spese legali dovute per il procedimento monitorio e per il presente giudizio di opposizione, oltre iva, cpa e spese generali (15%) come per legge.*
- regolarmente costituitosi il contraddittorio all'udienza del 20.09.2017 la causa subiva una serie di rinvii quindi, da ultimo, i procuratori delle parti, stante la pendenza di trattative di bonario componimento della controversia, chiedevano concordemente la concessione di un rinvio e, all'esito, il Giudice, in accoglimento di detta richiesta congiunta, rinviava il procedimento all'udienza del giorno 15 gennaio 2019, per l'esito delle suddette trattative;
- le parti intendono definire in via transattiva la controversia in oggetto, in atto pendente fra le medesime, alle condizioni e nei termini di seguito indicati.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1)

La superiore premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

Art. 2)

Il Comune di Gratteri, in persona del Responsabile dell'Area Tecnica offre all'arch. Armando Beninati, che accetta, il pagamento della complessiva ed onnicomprensiva somma di € 120.000,00 (euro centoventimila/00), comprensiva di tutti gli accessori di legge (e, quindi, anche di i.v.a. e contributo Inarcassa, nonché della ritenuta d'acconto), a saldo dei

compensi professionali in favore dell'arch. Armando Beninati per le causali e le attività tutte di cui al ricorso per decreto ingiuntivo nonché alla domanda riconvenzionale formulata con la comparsa di costituzione e risposta richiamate in premessa, nonché delle spese legali per il decreto ingiuntivo e per il giudizio di opposizione con domande riconvenzionali.

~~Il pagamento della predetta somma complessiva ed onnicomprensiva di euro 120.000,00 viene offerto dal Comune di Gratteri ed accettato dall'arch. Armando Beninati a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa da quest'ultimo vantata per le causali e le attività tutte indicate nel sopra richiamato ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in atti.~~

Art. 3)

Le parti stabiliscono che il pagamento della predetta somma complessiva ed onnicomprensiva di **euro 120.000,00** dovrà essere e verrà effettuato dal Comune di Gratteri in quattro "tranche" annuali di € 30.000,00 ciascuna entro e non oltre il termine del **degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023** a mezzo bonifici bancari da eseguire sul conto corrente intrattenuto dall'arch. Armando Beninati presso l'istituto di credito ed avente il seguente codice iban: .

Art. 4)

Le parti stabiliscono e dichiarano espressamente che la presente transazione non ha natura ed effetti novativi, con la conseguenza, pertanto, che, per effetto della sua sottoscrizione, le parti rinunceranno al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ed alle relative domande ivi formulate mentre qualsiasi effetto giuridico del decreto ingiuntivo e le sua eventuale efficacia esecutiva dovrà ritenersi sospesa, non potendo lo stesso essere in alcun modo azionato dall'Arch. Armando Beninati fintanto che il Comune di Gratteri non provveda al pagamento dell'ultima "tranche di € 30.000,00 (con scadenza al 31.03.2023).

Le parti espressamente prevedono la decadenza dal beneficio del termine nell'ipotesi in cui anche solo una rata dei convenuti pagamenti non venga effettuata dal Comune di Gratteri in favore dell'Arch. Beninati il quale in tale ipotesi potrà pretendere l'intero residua somma dalla quale andrà decurtato quanto eventualmente medio tempore ricevuto.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 3862/2016 promosso dal Comune di

Gratteri avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 974/2016, iscritto al n. R.G. 2420/2016 ed in atto pendente dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, verrà in ogni caso abbandonato dalle parti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., con integrale compensazione tra le parti medesime delle spese e dei compensi di lite.

Art. 5)

Con il pagamento della predetta somma complessiva ed onnicomprensiva di euro 120.000,00 secondo le modalità ed entro il termine indicati al precedente art. 3, l'arch. Armando Beninati non avrà altro a pretendere, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione, nei confronti del Comune di Gratteri, per tutte le causali e le attività di cui al ricorso monitorio richiamato in premessa ed al conseguente decreto ingiuntivo n. 974/2016, con la conseguente e definitiva rinuncia del medesimo arch. Beninati a qualsiasi ulteriore pretesa e/o ragione e/o azione in qualsivoglia sede.

Art. 6)

Nell'ipotesi di omesso pagamento anche di una sola rata della predetta somma complessiva ed onnicomprensiva di euro 120.000,00 secondo le modalità ed entro il termine indicati al precedente art. 3, l'arch. Armando Beninati avrà diritto ad agire nei confronti del Comune di Gratteri per il maggiore importo portato dal decreto ingiuntivo 974/2016 di € 601.654,75, portando a deconto quanto eventualmente medio tempore percepito in virtù della presente transazione, avrà tuttavia l'onere di costituire in mora il Comune di Gratteri nei confronti del quale il decreto ingiuntivo n. 386/2018 non potrà essere messo in esecuzione se non decorsi 120 giorni dalla costituzione in mora.

Art. 7)

La presente scrittura viene sottoscritta anche dai procuratori delle parti per espressa rinuncia al vincolo della solidarietà di cui all'art. 13 della legge professionale forense.

Gratteri/Palermo,

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Avv. Giuseppe Lanza

Arch. Armando Beninati

Avv. Mario Bellavista